



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4053

Seduta del 14/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

DGR 15 APRILE 2020, N. XI/3046 "MISURA STRAORDINARIA "GENIUS" PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19": PROROGA TERMINE DELLA MISURA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

L'atto si compone di 11 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che ha introdotto limitazioni allo svolgimento di alcune attività economiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 che introduce nuove limitazioni per diverse attività economiche in conseguenza all'incremento della curva dei contagi prevedendo ulteriori restrizioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, ed in particolare l'art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, che introduce la possibilità dell'individuazione, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, delle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e di rischio alto, all'interno delle quali si applicano ulteriori restrizioni, tra cui limitazioni agli spostamenti, alle attività economiche e dei servizi alla persona fino alla data del 3 dicembre 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l'applicazione al territorio della Lombardia delle misure più restrittive previste dal richiamato art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

RICHIAMATA la DGR 15 aprile 2020, N.XI/3046 “Misura straordinaria “Genius” per imprese e famiglie danneggiate dall'emergenza epidemica covid-19 (di concerto con l'Assessore De Nichilo Rizzoli)” che ha come finalità, stante l'eccezionalità dell'emergenza, quella di evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a micro, piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica Covid-19 (senza quindi poter rispettare il requisito di tenere aperta l'impresa o la sede oggetto di intervento per 3 o 5 anni come previsto sempre nei bandi) trasformandoli in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento restando comunque impresa attiva e, per i casi di cessazione completa dell'attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare;

DATO ATTO che nella richiamata DGR 15 aprile 2020, N.XI/3046 è stabilito, tra l'altro, che:

- il beneficio sarà riconosciuto automaticamente senza presentazione di istanze verificando, anche in collaborazione con il Sistema Camerale, la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da effettuare d'ufficio le concessioni dei “nuovi” aiuti alle imprese e alle famiglie;
- la concessione degli aiuti alle imprese avviene nel quadro temporaneo per le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

RILEVATO che le verifiche automatiche per il riconoscimento d'ufficio dei benefici di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046, da svolgere alla data del 15 dicembre 2020 non sono state ancora effettuate così da verificare in una unica soluzione nel Registro delle Imprese le posizioni dei potenziali beneficiari e che, pertanto, ad oggi non sono state ancora concesse le relative agevolazioni;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234



Regione Lombardia

LA GIUNTA

concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;

- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

DATO ATTO che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

CONSIDERATO che la scadenza del 15 dicembre 2020 per le verifiche automatiche per il riconoscimento d'ufficio dei benefici di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046 era stata indicata in considerazione del termine del 31 dicembre 2020 per le concessioni degli aiuti nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.3.2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

VISTO il Disegno di Legge n. 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, presentato il 18 novembre 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati, ed in particolare l'art. 107 che, tra l'altro, proroga al 30 giugno 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

CONSIDERATO che con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2021;

RITENUTO pertanto opportuno, visto il protrarsi della crisi da Covid 19 e considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui all'aiuto SA.59655, prorogare il termine per le verifiche automatiche per il riconoscimento d'ufficio dei benefici di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046, dalla data del 15 dicembre 2020 alla data del 15 maggio 2021;

STABILITO, pertanto, che gli aiuti di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046:

- saranno concessi agli operatori economici sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, subordinatamente all'approvazione da parte del Parlamento della proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, come prevista all'art. 107 del DDL n. 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” come già autorizzata dalla Commissione Europea;

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi, soprattutto in relazione agli stessi costi ammissibili;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021 alle medesime condizioni di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto di seguito riportato;
- possono essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione;

DATO ATTO che trattandosi di un beneficio concesso d'ufficio automaticamente a chi rientra nell'ambito di applicazione della misura, le verifiche sullo stato di difficoltà o sulle procedure concorsuali per insolvenza saranno effettuate d'ufficio dal responsabile del procedimento;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO, altresì, che nei casi di cessazione in toto dell'attività di impresa, l'agevolazione che assume la forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia deceduto non rileva ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta dell'11 dicembre 2020;

RITENUTO di confermare i soggetti destinatari e le modalità istruttorie per la concessione del beneficio di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile del procedimento assume gli atti conseguenti alla presente deliberazione e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare, considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui all'aiuto SA.59655, il termine per le verifiche automatiche per il riconoscimento d'ufficio dei benefici di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046, dalla data del 15 dicembre 2020 alla data del 15 maggio 2021, considerando anche le cessazioni di impresa o unità locali ricadenti nell'ambito della misura e intervenute sul 2021, fino alla data del 15 maggio 2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire che la concessione degli aiuti agli operatori economici avviene sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, subordinatamente all’approvazione da parte del Parlamento della proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, come prevista all’art. 107 del DDL n. 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” come già autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 *final* del 10 dicembre 2020;
3. di dare atto che la concessione degli aiuti agli operatori economici inquadrata secondo quanto riportato al punto 2 avviene entro e non oltre il 30 giugno 2021 alle medesime condizioni della richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046;
4. di dare atto che nei casi di cessazione in toto dell’attività di impresa, l’agevolazione, che assume la forma di sostegno al reddito per l’imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l’imprenditore sia deceduto, non rileva ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;
5. di confermare i soggetti destinatari e le modalità istruttorie per la concessione del beneficio di cui alla richiamata DGR 15 aprile 2020, n. XI/3046;
6. di demandare al Dirigente responsabile del procedimento il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge